



Bruxelles, 28 febbraio 2024
(OR. en)

7162/24

UD 39
CORDROGUE 32
DELACT 37

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 febbraio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 1219 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.2.2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 1219 final.

All.: C(2024) 1219 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.2.2024
C(2024) 1219 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.2.2024

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I precursori di droghe sono sostanze chimiche che possono essere usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. Il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fissa provvedimenti per il monitoraggio del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'UE, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio² disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'UE e i paesi terzi.

I due regolamenti attuano congiuntamente le misure previste dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988³ ("convenzione delle Nazioni Unite del 1988").

I precursori di droghe possono essere sostanze classificate (elencate negli allegati dei due regolamenti, con obblighi giuridici diversi a seconda della categoria - licenza, registrazione, autorizzazione di esportazione/importazione, ecc.). I precursori di droghe possono anche essere sostanze non classificate, che non sono quindi elencate negli allegati. Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate.

Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro di sale sodico di isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM). Anche alcuni esteri di due sostanze classificate potrebbero inoltre essere utilizzati nella produzione illecita di droghe.

Al fine di rafforzare il controllo e il monitoraggio di tali sostanze, esse dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle sostanze classificate di cui ai regolamenti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴, in sede di preparazione del presente atto delegato sono state svolte consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti. Il gruppo di esperti sui precursori di droghe ha discusso e accolto con favore la proposta alle riunioni dell'1-2 giugno 2023 e del 13 novembre 2023.

Il progetto è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" al fine di raccogliere riscontri. Sulla base dei contributi ricevuti durante il periodo di raccolta dei riscontri del pubblico, sia su "Di' la tua" che da parte del gruppo di esperti, sono stati corretti errori rilevanti relativi al nome di una sostanza chimica e sono stati aggiunti i codici della nomenclatura combinata ("NC") negli allegati.

Il progetto è stato notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Non sono pervenute osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In base all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 30 bis del regolamento (CE) n. 111/2005, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare gli allegati alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe.

¹ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

³ GU L 326 del 24.11.1990, pag. 57.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 10.

I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 sono strettamente correlati. Essi attuano congiuntamente le misure previste dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Il raggruppamento in un unico atto delegato di due deleghe di potere derivanti da atti legislativi di base diversi è pertanto giustificato dalla loro stretta correlazione sostanziale.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.2.2024

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe¹, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi², in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 273/2004 fissa provvedimenti per il monitoraggio del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi. L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.
- (2) Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro di sale sodico di isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) nel contesto della fabbricazione illecita di stupefacenti.
- (3) L'IMDPAM è usato per produrre il 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one, che a sua volta è un precursore della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come "ecstasy".
- (4) L'MDMA è una delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell'Unione. È noto che essa comporta rischi significativi per la salute umana.
- (5) Al fine di rafforzare il controllo e il monitoraggio dell'IMDPAM, esso dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco delle sostanze classificate a livello dell'Unione.
- (6) Sono stati inoltre identificati sette esteri dell'acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) e sei esteri dell'acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) come possibili sostituti dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico nella produzione illecita di droghe. Tali esteri possono essere

¹ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

² GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

facilmente strutturati in modo da evitare le misure di controllo e monitoraggio applicabili all'acido BMK glicidico e all'acido PMK glicidico, sostanze classificate di categoria 1. Essi sono inoltre facilmente convertibili nelle due sostanze classificate. Al fine di garantirne il controllo e il monitoraggio, anche i rispettivi esteri dovrebbero essere aggiunti all'elenco delle sostanze classificate di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

- (7) Le sostanze classificate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.
- (8) L'IMDPAM e gli esteri identificati dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico rappresentano una grave minaccia sociale e per la salute pubblica nell'Unione. Per tali sostanze non esistono produzione, commercio o usi leciti noti, se non a fini di ricerca. L'inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 costituirebbe pertanto una risposta adeguata per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e, allo stesso tempo, non comporterebbe oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell'Unione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione³ ha riclassificato il fosforo rosso nella nomenclatura combinata ("NC"). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i codici NC nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.
- (11) I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio⁴. Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei suddetti regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

⁴ Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.2.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN